

Dott. AMOROSA ALFONSO
NOTAIO
Via delle Lettere n. 56
53045 MONTEPULCIANO

C O P I A

Repertorio n. *9112*

Raccolta n. *3522*



Registrato a MONTEPULCIANO

il *30/03/2009* N° *1105/15*

Atti pubblici *f. 324.00*

---ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA---

-----CON UNICO SOCIO-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il giorno **diciotto marzo duemilanove**, in Montepulciano (SI) e
nel mio studio alla Via delle Lettere n. 56.-----

Avanti a me dottor **ALFONSO AMOROSA, notaio in Montepulciano**,
iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di
Siena e Montepulciano,-----

-----è presente:-----

il "**COMUNE di MONTEPULCIANO**", con sede in Montepulciano alla
Piazza Grande n. 1, C.F. e P.I. 00223000522, in persona di
DELLA GIOVAMPAOLA MASSIMO, nato a Montepulciano il 24 giugno
1961, domiciliato per la carica presso la sede municipale
alla Piazza Grande n. 1, in qualità di Sindaco del Comune di
Montepulciano e quindi in rappresentanza di detto Comune, per
dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale di
Montepulciano n. 13 in data 19 gennaio 2009, esecutiva ai
sensi di legge, che, in copia certificata conforme dal
Segretario Generale del Comune di Montepulciano in data 6
marzo 2009, si allega al presente atto sotto la lettera "A"
per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura
da me notaio fatta ai componenti;-----

-----è anche presente:-----

SMILARI DOMENICO, nato a Canna (CS) il 22 giugno 1953

residente in Città della Pieve (PG) al Vocabolo Poggio San

Litardo n. 4, C.F. SMLDNC53H22B607W.-----

Comparenti, della cui identità personale io notaio sono

certo, e del primo anche della qualità e poteri di firma, i

quali con il presente atto dichiarano quanto appresso.-----

Art. 1) Il comparente Della Giovampaola Massimo, nella

qualità, costituisce in nome e per conto del Comune di

Montepulciano una società a responsabilità limitata con unico

socio disciplinata come segue.-----

-----**INIZIO NORME DI FUNZIONAMENTO**-----

-----Preambolo-----

Oggetto delle presenti norme di funzionamento è la disciplina

dell'articolazione organizzativa della "MONTEPULCIANO SERVIZI

S.R.L." - istituita in forma societaria e nel rispetto del

requisito del controllo integrale da parte dello stesso

Comune originario promotore, ovvero degli eventuali ulteriori

Enti Pubblici che successivamente vengano ad acquisire la

qualità di soci, di intensità pari a quello esercitato sui

propri servizi dal medesimo Comune di Montepulciano ovvero

degli altri Enti Pubblici predetti - preposta alla gestione

di tutti i servizi, ex art. 112 del D. Lgs. 267/2000 meglio

appresso individuati, che abbiano per oggetto produzione di

beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e

promuovere lo sviluppo economico e civile della propria

comunità locale, secondo i principi di universalità, continuità e qualità dell'accesso ai servizi medesimi da parte dei cittadini.

-----Titolo I-----

---Denominazione e sede nonchè durata del contratto sociale---

Art. 1-----

1. E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale a capitale interamente pubblico con la denominazione di "MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L." - Società unipersonale - del Comune di Montepulciano, secondo le previsioni del preambolo alle presenti norme di funzionamento della società, il quale costituisce parte integrante e sostanziale delle norme di funzionamento medesime e ne costituisce guida ermeneutica per qualsivoglia questione interpretativa o di lettura che dalle stesse norme di funzionamento dovesse emergere.

2. La società è costituita con un unico socio ai sensi dell'art. 2463 c.c., potrà in seguito allargare la compagine sociale nel rispetto degli obblighi di legge e delle presenti norme di funzionamento.

Art. 2-----

1. La Società ha sede legale in Montepulciano.

Art. 3-----

1. La durata della Società viene stabilita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera

dell'Assemblea dei soci.

Titolo II

Oggetto sociale

Art. 4

1. La Società ha per oggetto, in senso coerente e funzionalmente orientato rispetto al complesso degli ulteriori servizi ad interesse generale erogati dall'Amministrazione Comunale, lo svolgimento di attività diretta alla elaborazione ai fini della riscossione delle entrate comunali in genere con particolare riferimento ai tributi (ICI, etc., etc.), ai canoni patrimoniali (affitti) e tariffe per servizi a domanda individuale.

Potrà inoltre essere affidataria di ogni altro servizio sia con o privo di rilevanza economica ai sensi degli artt. 113 e 113 bis del D.Lgs 267/2000 che di seguito vengono elencati a titolo esemplificativo:

Gestione di farmacie ed altri punti vendita organizzati per la vendita e diffusione di prodotti terapeutici e curativi in genere;

Gestione servizio illuminazione pubblica;

Gestione servizi tecnologici ed informatici ;

Gestione di canili e ricoveri per animali;

Gestione stazioni ecologiche;

2. La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio anche di commercializzazione, di studio

connesso, ausiliario, strumentale, accessorio e complementare rispetto alle attività di cui sopra nessuna esclusa.-----

3. La società inoltre potrà realizzare e gestire le medesime attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma.-----

4. La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale.-----


5. La Società potrà anche in associazioni temporanee di imprese assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi limitatamente all'oggetto sociale.-----

6. La Società potrà rilasciare e/o ottenere fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali e personali.-----

7. Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza, non nei confronti del pubblico e l'assunzione di partecipazioni avrà il carattere di stabile investimento e non di collocamento.-----

-----Titolo III-----

-----Capitale sociale-----



Art. 5-----

1. Il capitale sociale è di euro diecimila virgola zero zero (10.000,00), diviso come per legge e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei soci, ma sempre mantenuto nella titolarità di enti pubblici.-----

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.---

3. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del c.c..-----

Art. 6-----

1. Le quote sono trasferibili e circolano esclusivamente tra enti pubblici, salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci, ove esistenti, e in proporzione alle quote da ciascuno possedute.-----

2. Tale diritto deve essere esercitato entro trenta (30) giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita da farsi ai soci con raccomandata con ricevuta di ritorno per il tramite dell'organo amministrativo.-----

3. Qualora qualcuno dei soci non intendesse esercitare tale diritto, la prelazione a lui spettante può essere esercitata dagli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni.-----

4. Quanto disposto per la vendita delle quote è applicabile anche per la vendita dei diritti di opzione.-----

5. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.-----

Art. 7-----

1. Il capitale - in sede di costituzione - risulta interamente versato dal Comune di Montepulciano quale socio unico.-----

Art. 8-----

1. I finanziamenti effettuati dai soci alla società saranno infruttiferi d'interessi. I finanziamenti con diritto alla restituzione potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente da soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due (2) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.-----

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.-----

-----**Titolo IV**-----

-----**Esercizio del controllo analogo**-----

Art. 9-----

1. Il Comune di Montepulciano, quale unico titolare del

stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di Montepulciano.-----


3. La proposta di bilancio, la proposta del piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda, e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno quindici (15) giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, al Comune di Montepulciano ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.--

Il Comune di Montepulciano esercita nei confronti della società un controllo in termini di:-----

INDIRIZZO, attraverso:-----

- la previsione della nuova forma di gestione di ogni singolo servizio nello Statuto dell'Ente;-----

- il Contratto di Servizio per ogni servizio affidato alla società, nel quale, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, dovranno essere esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali, i livelli di qualità da mantenere in sede di risultato ed in sede operativa, le linee generali di conduzione amministrativa del servizio ed



eventualmente i livelli di redditività da raggiungere.-----

Memo di
Gianni e Finis

- qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere inserita nel contratto la previsione finanziaria in termini di entrate ed uscite monetarie con relativa tempistica;-----

- il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi generali del Consiglio Comunale, questi ultimi desumibili sia da documenti programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute del Consiglio Comunale stesso;-----

- le attività ordinarie e straordinarie dell'assemblea dei soci.-----

PROGRAMMAZIONE, attraverso la redazione di un Piano Industriale dettagliato per il totale dei servizi e per il totale aziendale, contenente:-----

- la declinazione di obiettivi generali, specifici e misure rispetto all'oggetto sociale;-----


- le linee guida per il piano di marketing e comunicazione;---

- la previsione degli investimenti;-----

- la previsione del conto economico, aggiornabile con cadenza biennale, corredata dei principali indici di struttura economica stimati;-----

- la previsione finanziaria della gestione;-----

- la misurabilità e controllabilità quantitativa e qualitativa degli obiettivi fisici, di qualità, economici e finanziari (Piano del Controllo).-----



VIGILANZA, attraverso l'attività ordinaria e straordinaria dell'assemblea dei soci.-----

CONTROLLO SPECIFICO, attraverso l'istituzione o l'individuazione di un settore del Comune di Montepulciano che funga da organo di controllo e che interpreti il Piano Industriale ed i singoli Contratti di Servizio come obiettivi da raggiungere. Il controllo dovrà altresì svolgersi riguardo alla legittimità amministrativa degli impegni assunti dalla società derivanti da delega specifica o generica da parte dell'assemblea dei soci.-----

Tale organo di controllo dovrà attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni agli aspetti programmatici, qualitativi, quantitativi e di dipendenza funzionale derivanti dalle presenti norme di funzionamento, dai Contratti di Servizio e dal Piano Industriale.-----

-----Titolo V-----

-----Assemblea-----

Art. 10-----

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.-----

2. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dalle presenti norme di funzionamento, nonchè sugli argomenti che uno o più

amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione e comunque sulle seguenti materie:-----

a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;


b. la nomina e revoca degli amministratori secondo le indicazioni vincolanti formulate dal Sindaco del Comune di Montepulciano, il quale, si avvarrà dei poteri di direttiva, che vengono dunque espressamente riconosciuti in capo al Sindaco medesimo ai fini delle presenti norme di funzionamento, prevedendo, altresì, che - in caso di ingresso di ulteriori soci aventi natura di enti pubblici oltre il Comune di Montepulciano - verrà disposta apposita modifica delle norme di funzionamento per la disciplina delle modalità di nomina degli Amministratori da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti nella ridefinita compagine;-----

c. definizione della struttura dell'organo amministrativo;---

d. la determinazione del compenso degli amministratori;-----

e. la nomina dei Sindaci ed il loro Presidente, qualora obbligatoria per il raggiungimento del limite del capitale previsto dalla normativa vigente ovvero qualora si ritenesse necessario introdurre la figura del Collegio come nel caso di ingresso di ulteriori soci aventi natura di enti pubblici oltre il Comune di Montepulciano;-----

f. le modificazioni dello Statuto;-----



g. la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

h. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

i. il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

3. L'assemblea delibera con le maggioranze stabilite dal codice civile.


4. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

5. L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione o negli altri modi previsti dalla normativa vigente, almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o anche entro centottanta (180) giorni quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Art. 11

1. Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci, a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione:

2. Spetta al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature but appears to be from the Chamber of Commerce of Genoa, with some text like 'MONTEPULCIANO' visible.

Art. 12

1. L'Assemblea è convocata mediante raccomandata, fax o e-mail da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo e-mail risultante dal libro dei soci.

2. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà contenere la data dell'eventuale seconda convocazione.

3. L'assemblea è comunque validamente costituita anche senza formale convocazione purchè vi intervenga l'intero capitale sociale e sia presente l'organo amministrativo e tutti i componenti del collegio sindacale se nominato.

4. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee mediante delega scritta ma solo da un altro socio.

Art. 13

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

3. L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Le deliberazioni verranno fatte constatare mediante processo verbale, il verbale dell'assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un notaio.

Art. 14

1. Le deliberazioni vengono prese a votazione palese, per le nomine alle cariche sociali, in caso di parità di voto, si procederà ad un ballottaggio fra i candidati; a parità di voti verrà eletto il più giovane di età.-----

-----Titolo VI-----

-----Amministrazione-----

Art. 15-----

1. L'organo amministrativo della società - in sede di costituzione della medesima - viene individuato in un Amministratore Unico.-----

2. E' facoltà dell'assemblea - in sede di nomina dell'organo amministrativo e fatto salvo quanto disposto al comma precedente - nominare, in luogo dell'Amministratore Unico, un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri anche non soci.-----

3. Le disposizioni che seguono dall'Art. 16 all'Art. 18 si applicano nell'esclusiva ipotesi in cui l'Assemblea individui l'organo amministrativo della società in un Consiglio di Amministrazione così come previsto dal comma che precede.-----

4. L'Amministratore Unico ovvero i Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16-----

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un vice presidente.-----

2. Il Presidente o il vice presidente presiede le riunioni del consiglio.-----

3. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, o se nominato del vice presidente, presiederà l'amministratore più anziano.-----

4. Ai sensi dell'art. 2381 c.c. il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente, salve comunque le limitazioni di cui allo stesso art. 2381 c.c.,-----

5. Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.-----

Art. 17-----

1. Il Presidente convoca il consiglio quando lo ritiene opportuno e quando ne riceva richiesta per iscritto da uno o più amministratori o dal Presidente del Collegio sindacale, se nominato.-----

2. Di norma la convocazione viene effettuata almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata, telefax o e-mail spedita al domicilio di ogni amministratore e di ogni sindaco effettivo, se nominato.-----

3. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma da spedire due giorni prima della riunione.-----

4. In mancanza di tale formalità di convocazione, la riunione è valida se vi assistono tutti i consiglieri ed i sindaci

effettivi, ove nominati.

Art. 18

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 19

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione di quelli che attengono alla concessione di ipoteche, fideiussioni ed avalli i quali dovranno essere deliberati dall'Assemblea dei Soci.

2. Rimangono inoltre esclusi i poteri che la normativa vigente riserva in modo tassativo all'Assemblea.

3. L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e direttiva formulati dal Sindaco del Comune di Montepulciano.

4. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca - ai sensi dell'articolo 9 delle presenti norme di funzionamento - dell'Amministratore ovvero degli Amministratori.

5. In ogni caso di ingresso di soci - aventi natura di enti pubblici - ulteriori rispetto al Comune di Montepulciano



verrà disposta apposita modifica delle presenti norme di funzionamento per la disciplina delle modalità di elaborazione degli atti di indirizzo e direttiva da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti nella ridefinita compagine.-----

Art. 20-----

1. La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori delegati, se nominati, nell'ambito della delega.-----

Art. 21-----

1. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci in società concorrenti nè esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi ne essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione della assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde dei danni.-----

----- **Titolo VII**-----

-----**Collegio Sindacale ed altre forme di controllo.**-----

Art. 22-----

1. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c..-----
2. Qualora il collegio sindacale sia necessario in relazione

all'ammontare del capitale sociale o sia stato nominato per volontà dei soci, la gestione della società è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.-----

3. Allo stesso collegio sindacale potrà essere attribuita la funzione di controllo contabile ex art. 2409-bis, comma 3, cod. civ. salva differente determinazione in ordine all'affidamento della funzione medesima agli altri soggetti legittimati ex art. 2409-bis e segg. cod. civ..-----

4. Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.-----

5. Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori potrà essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo purchè vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante i due terzi del capitale sociale e purchè non si oppongano tanti soci che rappresentano il decimo del capitale sociale.-----

-----Titolo VIII-----

-----Bilancio e utili-----

rt. 23-----

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno.-----

2. Alla fine d'ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale da compilare con i criteri e con l'osservanza delle norme di legge e da sottoporre all'Assemblea dei Soci.-----

3. Il Bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro centottanta (180) giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.-----

Art. 24-----

1. Gli utili netti, dedotto non meno del cinque (5) per cento per la riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci secondo le rispettive quote, salvo diversa delibera dell'assemblea da prendersi nel rispetto della normativa vigente.-----

Art. 25-----

1. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale.-----

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio da quando sono divenuti esigibili andranno prescritti a favore della società.-----

-----Titolo IX-----

-----Disposizioni finali-----



Art. 26-----

1. Le cause e gli effetti dello scioglimento della società sono quelle previsti dall'art. 2484 e seguenti del c.c.-----
2. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.-----


Art. 27-----

1. Per quanto non previsto dalle presenti norme di funzionamento, valgono le norme in materia di società a responsabilità limitata previste dal codice civile.-----

-----FINE NORME DI FUNZIONAMENTO-----

Art. 2) Il capitale sociale, stabilito in euro diecimila virgola zero zero (10.000,00), viene sottoscritto per intero dal socio costituente.-----

Il componente Della Giovampaola Massimo, nella qualità, a copertura ed a completa liberazione dell'intero capitale sociale, dichiara che il Comune di Montepulciano ha effettuato il versamento di una somma pari all'intero capitale sociale di euro diecimila virgola zero zero (10.000,00), come risulta dalla ricevuta di deposito di pari importo, rilasciata in data 9 marzo 2009 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Filiale di Montepulciano, ricevuta che in copia da me notaio autenticata in data 17 marzo 2009 n. 9116 di repertorio, al presente atto si allega sotto la



lettera "B", previa lettura da me notaio fatta ai componenti.

Art. 3) Il componente Della Giovampaola Massimo, nella qualità, dichiara che la società sarà amministrata da un amministratore unico, che resterà in carica ⁽¹⁾ a tempo indeterminato fino a dimissioni o revoca, e dichiara altresì di aver nominato alla carica il componente Smilari Domenico come da decreto sindacale protocollo n. 5601 in data 9 marzo 2009.

Il componente Smilari Domenico, dichiara di accettare la carica conferitagli e dichiara altresì che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.

Il componente Della Giovampaola Massimo, nella qualità, dichiara di non procedere alla nomina di alcun organo di controllo in quanto non obbligatorio nè per le norme di funzionamento della società di cui sopra, nè per la normativa vigente.

Art. 4) Il componente Della Giovampaola Massimo, nella qualità, delega l'Amministratore Unico Smilari Domenico a ritirare la somma di euro diecimila virgola zero zero (10.000,00), che rappresenta l'intero capitale sociale, depositata presso la Filiale di Montepulciano della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed a rilasciarne quietanza al detto Istituto, con esonero da ogni responsabilità per il medesimo.

Art. 5) Ai soli fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese, il componente Della Giovampaola Massimo, nella qualità, indica che la sede della società è posta attualmente alla Piazza Grande n. 1.

Art. 6) Tutte le spese del presente atto, connesse e dipendenti, restano a carico della società.

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società può ascendere ad euro duemilacinquanta virgola zero zero (2.050,00).

de" e "a" revoca", addi: "tre anni" una postilla approvata. Richiesto, ho letto questo atto al componente, che lo approva.

E' scritto a macchina da me notaio in ventidue pagine e quindici righe di questi sei fogli.

Sottoscritto alle ore dodici e minuti quarantacinque.

Gilberto Della Giovampaola
Massimo Della Giovampaola
Alfredo Della Giovampaola



Art. 5) Ai soli fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese, il componente Della Giovampaola Massimo, nella qualità, indica che la sede della società è posta attualmente alla Piazza Grande n. 1.

Art. 6) Tutte le spese del presente atto, connesse e dipendenti, restano a carico della società.

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società può ascendere ad euro duemilacinquanta virgola zero zero (2.050,00).

de" e "a" revoca", addi: "tre anni" una postilla approvata. Richiesto, ho letto questo atto al componente, che lo approva.

E' scritto a macchina da me notaio in ventidue pagine e quindici righe di questi sei fogli.

Sottoscritto alle ore dodici e minuti quarantacinque.

Gilberto Della Giovampaola
Massimo Della Giovampaola
Alfredo Della Giovampaola

